



COMUNE DI PARZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Chiesa n. 1 – 24060 PARZANICA (BG)
Telefono 035/917001 Fax 035/931772

Prot. n. 4196

ORDINANZA N. 11 - ANNO 2026: ISTITUZIONE PUNTUALE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI LUNGO LA STRADA COMUNALE PER TAVERNOLA BERGAMASCA (DAL CONFINE COMUNALE SINO ALL'IMBOCCO DI VIA DELLE SIRENE) CON POSSIBILE CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRANSITO PER FASCE DI 30 MINUTI E CHIUSURA DELLE AREE PARCHEGGIO DI VIA DELLE SIRENE NEI GIORNI 2, 3, 8 E 9 GIUGNO 2026 PER REALIZZAZIONE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

IL SINDACO

VISTA la richiesta della ditta Wildside Srl con sede in via del Commercio 38 a Roma, nostro prot. n. 3725 del 05.05.2026, di istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri lungo la strada comunale per Tavernola Bergamasca (dal confine comunale sino all'imbocco di via delle Sirene) e di chiusura delle aree parcheggio di via delle Sirene, nei giorni 2, 3, 8 e 9 giugno 2026 per effettuazione di riprese cinematografiche;

DATO ATTO che le date stabilite per l'effettuazione delle riprese cinematografiche sono state definite dal richiedente con gli Enti sovraordinati, tra cui la Questura di Bergamo, a seguito di un tavolo tecnico;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 2026;

ATTESO che si rende necessario modificare la sopra citata ordinanza, prevedendo la possibilità di chiusura temporanea del transito veicolare e pedonale lungo la strada comunale per Tavernola Bergamasca (dal confine comunale sino all'imbocco di via delle Sirene) per fasce orarie di 30 minuti;

RILEVATO che per consentire l'esecuzione dell'ispezione in premessa, in condizioni di massima sicurezza, tenuto conto delle esigenze di transito e delle caratteristiche del tracciato, necessita l'adozione di idoneo provvedimento per l'organizzazione e la disciplina della circolazione in genere nelle aree interessate dalle opere;

VISTA l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico prot. n. 4117 del 18.05.2026;

ACCERTATA l'esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di istituire un senso unico alternato regolato da movieri lungo la strada comunale per Tavernola Bergamasca (dal confine comunale sino all'imbocco di via delle Sirene) con possibile chiusura temporanea del transito per fasce di 30 minuti e con chiusura delle aree parcheggio di via delle Sirene, nei giorni 2, 3, 8 e 9 giugno 2026, consentendo in ogni caso il continuativo transito ed accesso ai mezzi di soccorso;

ATTESO che le aree interessate sono pubbliche/di uso pubblico;

VISTI gli articoli 6, 7 del D. Leg.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. nonché, il relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO il vigente Codice della Strada;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI LUNGO LA STRADA COMUNALE PER TAVERNOLA BERGAMASCA (DAL CONFINE COMUNALE SINO ALL'IMBOCCO DI VIA DELLE SIRENE) CON POSSIBILE CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE PER FASCE DI 30 MINUTI E CON CHIUSURA DELLE AREE PARCHEGGIO DI VIA DELLE SIRENE NEI GIORNI 2, 3, 8 E 9 GIUGNO 2026.

La ditta Wildside Srl con sede in via del Commercio 38 a Roma è incaricata di quanto segue:

- comunicazione scritta ai residenti e ai titolari di attività di affari e commercio siti nei pressi delle aree interessate dalla chiusura al transito veicolare, con congruo anticipo;
- adozione di idonee indicazioni stradali relative ai percorsi alternativi da effettuarsi per coloro che dovessero transitare in direzione dell'area interessata, da posizionare lungo le intersezioni che adducono all'area interdetta al transito;
- segnalamento e presegnalamento dell'interdizione veicolare e delle deviazioni alle intersezioni principali che precedono le aree precluse al traffico;
- posa della prescritta segnaletica ai sensi dell'art. 30 del Regolamento nr. 495/1992 di Esecuzione ed Attuazione del D.L.vo nr. 285/1992 Nuovo Codice della Strada (riferito all'art. 21 del D.Lvo nr. 285/1992), con congruo anticipo rispetto all'inizio delle prescrizioni (almeno 48 ore prima);

L'impresa dovrà in ogni caso garantire per tutta la durata dei lavori il continuativo accesso in completa sicurezza ai fabbricati posti nelle vicinanze del cantiere ed il continuativo transito ed accesso dei mezzi di soccorso.

La chiusura al transito veicolare e pedonale potrà avvenire al massimo per singole fasce orarie di 30 minuti, intervallate da fasce di apertura della strada di pari durata.

Per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste in materia di circolazione stradale.

Data la tipologia di tracciato è cura dell'impresa verificare la possibilità di transito lungo il percorso con veicoli e/o mezzi pesanti. Eventuali danni al percorso saranno ad esclusivo carico dell'impresa.

Il richiedente curerà la posa della prescritta segnaletica stradale in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche) e al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

Il Comune declina ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni subiti o provocati dagli eventuali trasgressori della presente.

Si demanda agli organi di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale della zona.

La presente Ordinanza integra e sostituisce l'Ordinanza n. 10 del 2026, prot. 4118 del 18.05.2026.

La presente Ordinanza sarà trasmessa, oltre che agli Uffici Comunali, anche all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Stradale di Bergamo, all'impresa Wild Side Srl.

Avverso alla presente ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla data pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del documento.

Avverso la presente ordinanza, è altresì ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 285/92 ed art. 74 del D.P.R. 495/92, nel termine di giorni 60, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Parzanica, 20.05.2026

Il Sindaco
Battista Cristinelli